

Parte integrante della deliberazione n°33..... del16 DIC. 2016.....



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, L'ATTIVITA' E LA
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI
AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI PALERMO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura dell'Ente ai sensi dell'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e degli artt. , 37 del CCNL 23.12.1999 – Area dirigenza e 27 del CCNL 14/09/2000 – personale non dirigente – del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali.
2. Esso detta i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati interni in adeguamento all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/6/2014 conv. in Legge 11/8/2014 n. 114 ed applica i parametri normativi di cui all'art. 13 comma 6 della L. 31.12.2012 n. 247.
3. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. 90/2014.

Art. 2

Organizzazione ed attività dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo è stabilmente costituita per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012. Essa costituisce unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo.
2. E' assicurata la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati..
3. Agli avvocati dell'Avvocatura è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, salvo le attività non pertinenti con l'assistenza legale e processuale.
4. Agli Avvocati dell'Avvocatura è garantita l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica e un trattamento economico secondo le norme contrattuali vigenti.
5. Gli Avvocati dell'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco annesso all'albo degli avvocati. L'Amministrazione assume l'onere di pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, trattandosi di una spesa assunta nell'esclusivo interesse dell'ente datore di lavoro.

Art. 3

Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi


1. Si intende per "affari contenziosi" l'attività di patrocinio legale in giudizio.
2. Compete ordinariamente ai legali dell'Avvocatura interna la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012.
3. I legali dell'Avvocatura interna esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
4. Si intende per "affari consultivi" l'attività di prestazione di pareri legali.
5. I legali dell'Avvocatura rendono normalmente parere su richiesta del rappresentante legale dell'Ente, del Segretario Generale e su richiesta motivata dei dirigenti. Il legali dell'Avvocatura interna non rendono pareri a soggetti estranei all'Ente, né a singoli dipendenti che non abbiano almeno la qualifica dirigenziale. I pareri sono resi dall'Avvocatura di norma entro 30 gg., salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza di particolare complessità.

6. L'assegnazione agli Avvocati degli affari contenziosi e consultivi è disposta dal Direttore dell'Ufficio Legale o, in mancanza, dal Segretario Generale secondo criteri della parità dei carichi di lavoro, da accertarsi sulla base delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura, secondo il criterio dell'alternanza, assicurando una equilibrata suddivisione del lavoro e ove occorra anche con riferimento alla materia oggetto di contenzioso, dell'ordine temporale alla materia oggetto di contenzioso, dell'ordine temporale in cui pervengono le relative richieste e notifiche, delle tempistiche processuali del singolo affare e della sua complessità e novità. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta laddove la complessità della questione lo richieda.
7. Ogni tre mesi viene verificato il numero degli affari assegnati ad ogni singolo avvocato e, in sede di assegnazione dei nuovi contenziosi, viene ristabilito l'equilibrio, ove necessario.

Art. 4 *Pratica forense*

1. Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi espressamente indicati nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (Legge n. 247 del 31.12.2012).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.

Art. 5 *Diritto di compenso professionale agli Avvocati interni*

1. Ai legali interni dell'Avvocatura spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualsiasi grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.
 2. Per "sentenze favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi...) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: giudice civile, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che in ogni fase del procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di giudizio, dichiarano la controparte soccombente, confermando sostanzialmente l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono le domande dell'Ente.
 3. Sono considerate sentenze favorevoli anche i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, lodi) che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per la Città Metropolitana di Palermo, come, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.
- 

4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle sentenze favorevoli all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90.

Art. 6

Corresponsione dei compensi professionali

1. Per l'attività svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ai legali interni dell'Avvocatura spettano i compensi professionali al lordo di oneri e IRAP a carico dell'Ente, in caso di conclusione favorevole delle vertenze giudiziarie nelle quali è parte la Città Metropolitana di Palermo, secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati.
2. Nel caso di provvedimento favorevole all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese, la liquidazione dei compensi è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal Giudice, dopo che l'Ente ha incassato i relativi importi. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente – sono ripartite fra i legali interni sulla base del rendimento individuale, risultante dalla periodica relazione di verifica redatta dal Responsabile dell'Avvocatura o, in mancanza, dal Coordinatore dell'Ufficio Legale, secondo le seguenti percentuali di riparto:
 - a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale, nella misura non superiore al 60 % ;
 - b) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili, nella misura non superiore al 40 % ;Per ogni mancato o tardivo adempimento processuale accertato è prevista la decurtazione dello 0,5% dell'importo liquidato in sentenza.
3. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, per le sentenze favorevoli all'Ente depositate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 – Legge 114/2014, agli avvocati interni è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 applicando i parametri nel valore medio ridotti del 30% su presentazione di notula del legale incaricato. In caso di successivo aggiornamento dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, i compensi vengono adeguati ai nuovi valori. E' fatta salva in ogni caso la previsione di cui al comma 6 dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in legge 11.08.2014 n. 114.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, all'Avvocato interno incaricato della causa viene erogato sino al 60% del compenso, sino al 20% viene ripartito tra gli altri legali interni nella misura determinata secondo il rendimento individuale verificato dal Responsabile dell'Avvocatura o, in mancanza, dal Coordinatore dell'Ufficio Legale, ed il restante 20% è destinato alle spese connesse all'attività dell'Avvocatura dell'Ente. Nel caso di mandato congiunto, agli avvocati incaricati spetterà sino al 70% dei compensi, sino al 10% viene ripartito tra gli altri legali interni nella misura determinata secondo il rendimento individuale verificato dal Responsabile dell'Avvocatura o, in mancanza, dal Coordinatore dell'Ufficio Legale ed il restante 20% è destinato alle spese connesse all'attività dell'Avvocatura dell'Ente. Le somme non erogate ai legali sono acquisite al bilancio dell'Ente in economia.

5. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi, e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.
Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegue la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.
6. I compensi professionali liquidati nell'anno agli Avvocati dell'Ente non possono superare il trattamento economico complessivo di rispettiva spettanza.

Art. 7

Modalità di erogazione dei compensi professionali

1. L'attribuzione dei compensi professionali di cui alla presente disciplina avverrà con atto del Responsabile dell'Avvocatura o, in mancanza, dal Coordinatore dell'Ufficio Legale, a seguito di formalizzazione di notula di spese di valenza interna, redatta e sottoscritta da ogni avvocato che ha eseguito la prestazione professionale al maturarsi dei rispettivi presupposti.
2. La liquidazione dei compensi professionali verrà effettuata dalla competente Direzione Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione Economica del Personale, Programmazione OO.PP., entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti relativi.

Art. 8

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

